ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO

Progetto di manutenzione straordinaria di n.3 alloggi nel lotto 651 oltre 1 alloggio da demolire; 3 alloggi nel lotto 832 e n.2 alloggi nel lotto 649.

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Progettista e Responsabile Unico del Procedimento

Arch.Monica D'Agostino

			*	
·				
J				
		*3		
2				
	ST .			
(A)				
Ser.				

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO Via Quintino Sella 18 - 90100 PALERMO (PA) TEL. - FAX

SCHEMA DI CONTRATTO

MONTEMAGGIORE BELSITO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.3 ALLOGGI LOTTO 832 – N.3 ALLOGGI LOTTO 651 – N. 1 ALLOGGIO DA DEMOLIRE LOTTO 651 – N.2 ALLOGGI LOTTO 659

DATI APPALTO

Codice unico di progetto

(CUP)

Codice Identificativo Gara

(CIG)

Contratto A misura

Importo dei lavori € 300.505,52

Importo Lavori in Economia

Oneri della Sicurezza € 92.126,38

TOTALE APPALTO € 392.631,90

Il Responsabile Unico del Procedimento Architetto Monica D'Agostino (Funzionario Iacp Pa)

Il Progettista

Architetto Monica D'Agostino (Funzionario Iacp Pa)

CONTRATTO D'APPALTO

sull'importo de			affidamento dei lavori di che tratta sede in
la procedura aperta d			che in data
;			lata e per estratto su
ii us o		73 e D.L.gs.50/2016,	J.C. gs. 50/2016; che ai sensi degli artt. 36, 60, 72 e
zazione dei lavori a misura dalle leggi e norme vigenti .gs.50/2016; si di legge, venne stabilito d	con il sistema di realisto di quanto previsto oli quanto previsto oli sett.95 comma 4 del D.I. esecutiva ai sena	nte omma, del DPR 207/20 tema massimo ribasso e iale n. del	che sono stati determinati gli eles lisposto di affidare i lavori median ii sensi dell'articolo 15, quinto co fifidando quindi l'appalto con il sis che con Determinazione Dirigenz ndire, per l'appalto dei lavori di
o di euro 392.611,900 euro 7.19,777 er somme a disposione	ell'importo complessive di curi soggetti a rib per lavori soggetti a rib asta, euro 92.126,38 p	ri sopra citati, de totrentuno/90), trocentodiciannove/77) soggetti a ribasso d'a	Premesso che con Determinazione Dirigenz progetto esecutivo dei lavor eurotrecentonovantaduemilaseicen eurotrecentoottantacinquemilaquat per costi della sicurezza non s lell'amministrazione;
del legale rappresentante eto n. del ermo (che in appresso sarà r la carica presso la sede a procura del a partita IVA 00257270827; a partita IVA 00257270827;	generale o speciale nominato con Decrari della Provincia di Pal ltante) e domiciliato pe n°18, (eventuale) giusti ppresentato è munito dell esidente a	il mo per le Case Popola Via Quintino Sella ra che l'Istituto da lui ra a sua qualità di legale co della CCIAA di	dell'Istituto Autono (hismato più semplicemente I.A.) lell'Istituto stesso di Palermo, Il predetto dichiar
stileup ellag otte atgazarg le		SONO PRESENT	5 0400
			onsenso rinunziano avendo i requi
	nominato con provvalla cui presenza i comp	estregor elsiofflu inomitest ib sznetsiess	opolari della Provincia di Palermo mnanzi a me dott senza
ituto Autonomo per le Case			onnoig onne.
		\$1,212.7 51,212.7	otale appalto: E
		BS9F19000370005	COdice identificativo gara (CIG): Codice Unico di Progetto (CUP):
			epertorio n. del

	lavori soggetto a ribasso, determinandosi quindi con l'aggiunta degli oneri per la sicurezza e dell'importo dei
	lavori in economia un importo netto di € offerto;
	- che, a seguito di e come da verbale di gara in data, è stata dichiarata
	provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa che ha offerto un ribasso del
1770	euro();
*	- che è stato pubblicato ai sensi del comma 1 dell'art.98 e con le modalità dell'art.72 del D.Lgs.50/2016, l'avviso sull'aggiudicazione del contratto pubblico in data
	(nel caso di società) dei componenti dell'organo di amministrazione sig nato a il
	degli amministratori muniti di potere di rappresentanza sig nato a 11
	e del collegio sindacale sig nato a il codice fiscale, (nel caso di
	società in accomandita semplice) dei socio accomandatari sig nato a
	il, nel caso di società in nome colletivo dei soci sig nato a il
	di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.
	Art. 1 - Premessa
	Tutto ciò premesso da formare parte del presente contratto SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1
	- Generalità -
	II/La Sig, per conto dello Istituto Autonomo per le Case Popolari di Palermo, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa con sede in l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria N.3 ALLOGGI LOTTO 832 – N.3 ALLOGGI LOTTO 651 – N. 1 ALLOGGIO DA DEMOLIRE LOTTO 651 – N.2 ALLOGGI LOTTO 659
	L'impresa appaltatrice rappresentata da, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità ai documenti allegati al presente contratto ed elencati all'art.22.
	L'impresa come sopra rappresentata, elegge domicilio presso, in, via, via, nato a
	il residente in
l to-	via n, domiciliato per la carica in, presso via
	n

Art. 2 - Normative di riferimento

Le sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione, come vincolanti, di tutte le leggi e norme vigenti in

materia di lavori pubblici, ed in particolare delle seguenti:

Legge regionale n.12 del 12 luglio 2011 recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

- e formiture. D.P.R. 05/10/2010 n.207 per le parti in vigore ex D.Lgs.50/2016;
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici,
- (esclusi gli articoli abrogati);

 D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 nel testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.

106.

Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel

Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

2.L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pulphlica ampiristrazione nei all'interruzione dell'attività anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e

2.L'appaitatore dichiara di non essere sortoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 16.72001.

3.In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato I al D.L.gs.

Art. 3 - Oggetto del contratto

I.La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei

lavori. 2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del

medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG):

104/2010.

- Codice Unico di Progetto (CUP): B59F19000370005

Art. 4 - Ammontare dell'appalto

1.Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

2.L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:

a. E 385.419,77 per lavori veri e propri;

b.€ 7.212,13 Oneri della sicurezza;

3.L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti

parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.

4.Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità
eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.

5.Il ribasso contrattuale sarà applicato all'Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che è parte integrante del contratto.

Art. 5 - Condizioni di cantierabilità

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzioni dei lavori, come da verbale in data ______ sottoscritto dall'esecutore e dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 6 - Categorie di lavorazioni omogenee

1.Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria	OG1	Importo € 202.307,46	Classifica I
Categoria	OG11	Importo € 98.198,06	Classifica I

Con riferimento all'importo dei lavori e alla distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavori compensati a misura è riassunta nella tabella seguente:

opere edili (demolizioni e ricostruzioni)	€	159.718,80
Intonaci e tinteggiature	€	42.588,66
Impianti tecnologici (idrico – elettrico - termico)	€	98.198,06

Art. 7 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

		stituito una g dei	aranzia fideiussoria	di €lavo	pari al per cento ri mediante(fidejussione bancaria /
polizza	assicurativa)	n	del		rilasciata da - che prevede
all'eccezionichiesta s	one di cui all'art.19 critta della stazione	57 comma 2 d appaltante.		sua opera	del debitore principale, la rinuncia atività entro quindici giorni a semplice ni del contratto e del risarcimento dei

La cauzione è prestata a garanzia dell'aempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento del danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Tale garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia copre gli oneri cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio od el certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni nei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assistenza e sicurezza fisica dei collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assistunza e sicurezza fisica dei

lavoratori comunque presenti in cantiere. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le indampienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni nei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

addetti all'esecuzione dell'appalto. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,

attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. A tale garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del D.L.gs.50/2016.

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile per danneggiamenti/distruzioni e verso

terzi durante i lavori

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

contratto. La stessa prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo per un massimale garantito di euro 1.000.000,00

(unmilione/00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di

Art. 8 - Variazione del progetto e del corrispettivo

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista di cui all'art.8 dei gruppi delle categorie di lavoro ritenute omogenee previste per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, sempre che le stesse non siano sostanziali come definito al comma 4 dell'art.106 del D.Lgs.50/2016, fermi restando i

limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs.50/2016. La stazione appaltante, in funzione delle richieste manutentive che perverranno, può autorizzare modifiche elo variazioni di lavorazioni per necessità legate alla specificità dell'appalto dei lavori di che trattasi, ai sensi del comma 1 lett.e dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 per una variazione compresa entro il 50% in più o in meno degli importi di gruppi di lavorazioni omogenee di cui alla superiore tabella, promuovendo apposita perizia di variante in corso d'opera. In ogni caso, ai sensi del comma 12 dell'art.106 l'Amministrazione può imporre all'appaltatore una diminuzione o un aumento delle prestazione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario senza che l'appaltatore faccia valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La perizia di variante non viene promossa dall'Amministrazione quando l'importo dei gruppi di lavorazione omogenee non varia in aumento o in diminuzione del 20%.

Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.

- 2.Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
- 3.Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
- 4.Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 9 - Consegna e tempo utile per la ultimazione dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il R.U.P. autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

Il tempo massimo per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in 210 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna, (o, in caso di consegna parziale, dalla data dell'ultimo verbale di consegna

Art. 10 - Programma d'esecuzione dei lavori

Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa, anche indipendente dal crono programma, nel quale sono riportate per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite in relazione alla liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunziata il programma si intenderà accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Art. 11 - Sospensione e ripresa dei lavori

1.L'eventuale sospensione e relativa ripresa dei lavori nonché le eventuali proroghe sono regolate dall'art.107 del D.Lgs.50/2016. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione

delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera

2.5e successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

esistenti in cantiere al momento della sospensione

3.Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

4.Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

5.Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.

6.L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 12 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori dell'appalto

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,30 per mille (€) dell'importo contrattuale.

Qualora l'ultimazione dovesse protrarsi oltre trenta giorni dalla data di ultimazione prevista dal verbale di consegna, si procederà alla risoluzione nel contratto per grave ritardo dell'impresa ai sensi dell'art.108 comma 4 del D.Lgs.50/2016.

Art. 13 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1.Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in

vigore, previa costituzione di idonea garanzia.

2.La misurazione e la valutazione dei lavori a misura saranno effettuate secondo le specificazioni date dalle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compensata ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione dei lavori a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite, i prezzi unitari contrattuali. Per prezzi contrattuali si intendono quelli di elenco progettuale,

decurtati del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara. Si procederà alla contabilizzazione degli eventuali lavori in economia ai sensi dell'art. 179 del DPR 207 del

- 5/10/2010 recante il regolamento e pertanto gli stessi saranno inseriti in contabilità secondo le tariffe locali pubblicate dall'ANCE Sicilia per la provincia di Palermo, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili con applicazione del ribasso d'asta su questi ultimi due addendi.
- 3.Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a € 25.000,00 a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

 Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette entro 30 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori il conseguente certificato di pagamento.
- 4.La contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione.
- 5.Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
- 6.Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
- 7.Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato, è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
 In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
- 8.Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 45 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
- 8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 14 - Revisione dei prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 15 - Controlli, accettazione, qualità ed impiego dei lavori

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145, l'accettazione, i controlli e le verifiche eseguite dal Direttore dei lavori incaricato dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto ai sensi dell'art.167 del DPR 207/10 e comunque anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di

essa, o dei materiali impiegati, ne' la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati, in quanto restano fermi i diritti ed i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla

stazione appaltante. Qualora insorgano contestazioni in merito tra stazione appaltante ed esecutore, si procede nella seguente

maniera: Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della

Solosci izione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del

verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 16 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

I.Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma I assuma carattere definitivo.

Art. 17 - Domicilio dell'appaltatore

presso	acceso	corrispondente	ลเมลมดว	OJUOD I	ns oouuoo	medianie	ememan	Saranno	nnamaganen 1. pagamen
· 	'11 ,	- otropuousiasoo	0,440,440	0,4000	a via		;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		b.cesso

Art. 18 - Modalità di soluzione delle controversie

Tutte le controversie inerenti diritti soggettivi che insorgeranno durante l'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs.50/2016, possono essere oggetto di transazione scritta nel rispetto dell'art.208 del D.Lgs.50/2016. In caso di mancata transazione, le stesse saranno deferite al Tribunale Civile territorialmente competente.

Art. 19 - Risoluzione e recesso del contratto

- 1.Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a.il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
 - b.con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
 - c.l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
 - d.l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
- 2.Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a.qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b.nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
- 3.La risoluzione del contratto avviene, oltre che nei casi previsti dalle leggi e norme vigenti, anche nei casi di cui all'art.108 e 109 del D.Lgs.50/2016 nonchè di quanto previsto dal capitolato speciale di appalto. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto d'appalto, o la revoca dell'autorizzazione al subappalto, ogni inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro rispettivamente da parte dell'impresa affidataria o da parte dell'impresa subaffidataria, accertata in qualsiasi modo da parte dell'Amministrazione, nonché le risultanze di inadempienze desumibili da due consecutivi documenti unici di regolarità contributiva non controdedotti nei modi e nei termini di norma dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore.
- 4.Il recesso dal contratto da parte dell'Istituto è regolamentato dall'art.109 del D.Lgs.50/2016. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11, comma 3, del DPR 3/06/98 n.252. L'Impresa inoltre si impegna con la sottoscrizione del presente, pena il recesso del contratto da parte di quest'Istituto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto diposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 21 - Obblighi appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore: a.ha depositato il Piano Sostitutivo di Sicurezza del cantiere specifico, realizzato ai sensi dell'art. 100 del

D.Lgs. 81/08.

b.aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni

c.dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza: a.l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

normativa. b.ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

4. Altresi l'Appaltatore deve provvedere a quanto di seguito indicato:

contraenti.

- Trasmissione all'Ente appaltante della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa Cassa Edile, ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M.10/01/91 n.55.
 Compressione di previdenti in acceptati in sensioni pella struttura dell'Impress
- Comunicazione circa le eventuali successive intervenute variazioni nella struttura dell'Impresa, nella composizione societaria e negli organismi tecnici ed amministrativi;
 Comunicazione alla stazione appaltante dello stato di avanzamento dei lavori. l'oegetto, l'importo e
- Comunicazione alla stazione appaltante dello stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
- Applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Tale obbligo vincola l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, finanziaria, economica e sindacale; La responsabilità verso la stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui al comma precedente da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi
- dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi di subappalto;

 Alla comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici da parte dei titolari dell'appalto, eventuali subappalti, cottimi, noli, ecc..., delle metodologie dell'affidamento dei lavori, delle aziende che li
- eseguiranno, numero, qualifiche e criterio di assunzione dei lavoratori da occupare.
- Agli obblighi elencati nell'allegato capitolato speciale d'appalto.

Art. 22 - Oneri a carico dell'appaltatore

I.In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli

apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

- Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3.L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Nello specifico, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a. le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi:
- b. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori:
- d. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
- le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
- i. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni.

L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia eventualmente ordinati dal Direttore dei lavori;

Altresì gravano sull'Appaltatore i seguenti oneri:

L'onere della custodia e della tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori, e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante. L'eventuale affidamento della custodia continuativa, ai sensi dell'art.22 della L.13/09/82 n.646 deve essere in favore di personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta le sanzioni previste dalle Leggi vigenti.

La fornitura e collocazione, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, di un robusto cartello delle dimensioni di almeno 1,00 x 2,00 scritto a caratteri indelebili indicante le informazioni sui lavori oggetto del presente, secondo il testo che verrà comunicato dal Direttore dei Lavori.

La predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli ulteriori oneri elencati nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 23 - Danni di forza maggiore

Il caso dei danni causati da forza maggiore è regolato come segue:

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei

limiti consentiti dal presente contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal

diritto al risarcimento.

3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato

- delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
- alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

 a) dello stato delle cose dono il danno, rapportandole allo stato precedente:
- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
- 5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
- persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

 6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
- iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di con idonei mezzi di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di

prova, ad eccezione di quella testimoniale.

mesi ad un anno).

Art. 24 - Subappalto

- I. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
- 2.1 lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al
- subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6.

 3.Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
- legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 4.L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
- del subappalto.

 5.L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 6.Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei
- 7.La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'affidatario.
- 8.L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese

subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 25 - Documenti contrattuali

- 1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:
 - a.il Capitolato Speciale d'appalto;
 - b.l'elenco dei prezzi unitari.
- 2.Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
 - a.gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - b.il computo metrico estimativo;
 - c.il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;
 - e.le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Riferimento articolo non trovato: Cauzione definitiva e obblighi assicurativi;
 - f.il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 26 - Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi - disegni

Art. 27 - Divieti

II contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione.

L'Impresa non può subappaltare lavori oggetto del presente contratto, se non alle condizioni di Legge e di Capitolato Speciale d'Appalto, e previa autorizzazione dell'Ente Appaltante. L'inosservanza di quest'ultima disposizione comporterà l'immediata risoluzione del presente in danno dell'Impresa, fatte salve le sanzioni previste dall'art.21 della L.646/82 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1.L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del

bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il 2.Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente confratto stesso.

3.La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale 4.L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Indicazione delle persone che possono riscuotere Art. 29 - Luogo e modalità di pagamento -

Art. 30 - Adempimenti in materia antimafia
appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
n difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione
della Camera di commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali.
l'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato
ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
oggetto ad autorizzazione della Stazione Appaltante, dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario
n caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto,
appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
n caso di cessazione o di decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,
presente contratto.
Tale designazione risulta da atto stipulato in data presso presso
preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
e somme accreditate in suo favore, in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito
sappaltatore indica il Sig. quale persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare
obbnie)
contratto, rilasciandone apposita quietanza.
via positatore dichiara che personalmente riscuoterà, e riceverà le somme scaturenti dagli effetti del presente
Per tutti gli effetti del presente atto, l'Impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso in
ull'appaltatore avverrà presso dalla stazione appaltante. n. n. nia nicoredito emesso dalla stazione appaltante.
Ai sensi dell'art.3 del D.M.145/2000 recante il Capitolato Generale d'Appalto, il pagamento dei corrispettivi
initionalizate ist ettermores li ettermore despetation it ettermore conceaut MC let f mattleb inner in

2.Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011. I.Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del

secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 31 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'affidatario, che Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, inerenti e dichiara di accettarle. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato collaudo. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I. V. A.).

La liquidazione delle spese di cui sopra è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto e' obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

in materia di protezione dei dati personali" per esteso presso l'ufficio relazioni con il pul	100 miles (100 miles
Z.La Stazione appaltante informa l'appaltatore con sede in via	e che, relativamente agli adempimenti inerenti al
contratto, il responsabile del trattamento è	
	. 33 - Norme finali
Il presente atto, completato con inchiostro inde	lebile e su numero fogli resi legali, comprendenti n
facciate intere ed righe della pagina escluse	e firme, viene letto alle parti, i quali - dichiarandolo conforme
alla loro volontà - lo approvano e lo sottoscrivo	no in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato
alla lettura degli allegati per averne in precedenzi	

	Š			63
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		4)		
×				
		8		
	2			*
				¥:
			2.	
10				
- 				
	(*)			
9				